



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE - DIVISIONE III

CIRCOLARE

Prot. 333-G/3.01.Aeron.

Roma, 05 LUG. 2010

OGGETTO: Istruttori di volo e di specialità.
Indennità supplementare di cui all'art. 13 della legge n.78 del 23 marzo 1983.

- Alle Prefetture – UU.TT.GG. di ROMA-MILANO-BOLOGNA
PALERMO-REGGIO CALABRIA-NAPOLI
ORISTANO-FIRENZE-BARI-
VENEZIA-PESCARA
 - Alle Questure di ROMA-MILANO-BOLOGNA
PALERMO-REGGIO CALABRIA-NAPOLI
ORISTANO-FIRENZE-BARI-
VENEZIA-PESCARA
 - Alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Settore Aereo – Ufficio Addestramento ROMA
 - Alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
Servizio Corsi - 2^ Divisione ROMA
 - Al Centro Addestramento Standardizzazione Volo della Polizia di Stato PRATICA DI MARE
 - Ai Reparti Volo della Polizia di Stato LORO SEDI
- E, p.c. :
- All'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Relazioni Sindacali ROMA

Il Settore Aereo della Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato con nota nr. 300/C.2/9.30/5337 del 29 marzo 2010, ha comunicato che procederà, al fine di implementare l'attività addestrativa dei piloti della Polizia di Stato, alla selezione di piloti istruttori di specialità che prestino servizio presso i singoli Reparti Volo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A tale scopo, i nuovi istruttori di specialità, pur restando in servizio presso i Reparti Volo di appartenenza quali piloti operativi, saranno riuniti presso il C.a.s.v., con cadenza almeno semestrale, per aggiornamenti e briefing addestrativi. Il predetto Centro impartirà loro le disposizioni relative all'addestramento ed alla standardizzazione, delegando, tra l'altro, una quota parte degli iter addestrativi e riservandosi la parte finale comprensiva di esame, così da verificare la standardizzazione dell'allievo e l'opera dell'istruttore di specialità.

Ciò premesso, si rende necessario adeguare le istruzioni contenute nella circolare n. 333-G/Aeron. del 5 marzo 1996, disposta dallo scrivente in materia di indennità operative per il personale aeronavigante della Polizia di Stato, a tale nuova organizzazione dell'attività addestrativa.

A tal proposito si confermano le istruzioni di cui al punto 2) "Piloti istruttori di volo o di specialità" di detta circolare - di cui si allega stralcio - ad eccezione della disposizione secondo la quale tale indennità "è collegata ad un congruo numero di giorni (3) di **disponibilità mensile presso il C.a.s.v.**", locuzione che deve intendersi ora modificata nel modo seguente "è collegata ad un congruo numero di giorni (3) **di attività mensile a disposizione del C.a.s.v.**".

Con l'occasione, si rammenta che:

- a) l'indennità supplementare di istruttore di volo e specialità non viene corrisposta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nei casi di congedo straordinario, assenza dal Reparto o dal servizio per infermità, quando questa si protrae oltre il 15° giorno ed in caso di frequenza corsi con trattamento di missione. Tale disposto normativo non trova applicazione nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, come previsto dal D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 - art. 11, comma 2;
- b) ogni qualvolta il dipendente non abbia diritto alla corresponsione in misura intera di tale emolumento, beneficia del cosiddetto "trascinamento istruttori di volo e di specialità" previsto dall'art. 5, comma 10, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, esteso alle Forze di Polizia con l'art. 13, comma 1^, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, come già evidenziato nelle circolari 333-G/3.01.AERON. del 3 settembre 2004 e 23 maggio 2005.

Si precisa che le misure economiche dell'emolumento in argomento, aggiornate al 1° gennaio 2009, sono contenute nel prontuario "indennità operative 2009" (consultabile sul sito "TEP e circolari varie" - indirizzo intranet HTTP://10.119.182.1) e che l'Ufficio C.e.n.a.p.s, attraverso l'elaborazione automatizzata delle informazioni presenti sulla mappa STIL, provvederà all'aggiornamento del trattamento economico del personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Cecere Palazzo)

2 - Piloti istruttori di volo o di specialità

Al personale che venga nominato con apposito decreto ministeriale istruttore di volo o di specialità compete, limitatamente all'effettivo svolgimento di specifico addestramento teorico e/o pratico, l'indennità supplementare di cui alla allegata tabella 8.

Condizioni necessarie per l'acquisizione del diritto al predetto emolumento sono:

- a) possesso del brevetto di pilota di aereo o di pilota di elicottero;
- b) nomina ad istruttore di volo o di specialità con apposito decreto ministeriale;
- c) mantenimento del titolo in corso di validità nell'ambito di specifica attività autorizzata dalla competente Direzione Centrale.

La corresponsione dell'emolumento è conseguentemente subordinata allo svolgimento di peculiare attività di cui alla direttiva AERPOL 1, e decorre dalla data di effettivo impiego nelle specifiche mansioni.

Similarmente alla indennità supplementare di pronto intervento aereo, essa è collegata ad un congruo numero di giorni (3) di disponibilità mensile presso il CASV.

Il diritto all'erogazione del beneficio è sospeso durante la momentanea interruzione dell'attività e cessa con il venir meno dei presupposti che lo hanno originato.

Si rammenta con l'occasione che l'indennità di che trattasi è subordinata alla percezione dell'indennità di aeronavigazione e non può essere cumulata con l'indennità di "pronto intervento aereo".

Il Centro Addestramento Standardizzazione e Volo provvede al regolare riscontro dei requisiti oggettivi e soggettivi sopraelencati.

Ricevuta apposita indicazione dal competente Servizio Aereo e Marittimo lo scrivente Servizio provvederà a comunicare ai competenti Uffici Amministrativo-Contabili i nominativi del personale incaricato di svolgere la suddetta attività addestrativa nonché il successivo termine di cessazione del beneficio.